



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

## ORDINANZA DEL SINDACO

### UFFICIO POLIZIA LOCALE

N. 9 del 02-04-2020

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 APRILE 2020 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID - 19: PROROGA ORDINANZE SINDACALI N° 4,5, 6 E 8 DEL 2020**

### IL SINDACO

**RICHIAMATE** tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.d. DPCM) ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus "COVID-19", che si intendono qui integralmente richiamate;

**VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n° 4 – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DI TUTTO IL MERCATO DOMENICALE DI AGNA E DEL POSTEGGIO ISOLATO DI GIOVEDÌ SU PIAZZA ROMA - e considerato il fatto che non è possibile individuare un'area dove regolare l'accesso agli utenti alle attività commerciali ambulanti;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 5 – INTERDIZIONE E DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI PUBBLICHE, AI CAMPI DA CALCIO E PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA ROMA; ALLE PIAZZE E AL CIMITERO COMUNALE ( AD ECCEZIONE DI EVENTUALI TUMULAZIONI E/O INUMAZIONI AUTORIZZATE);

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 6 - DIVIETO DI UTILIZZO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI, DEI MARCIAPIEDI E DELLE STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGNA PER MOTIVI DI SVAGO, ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE, SPORTIVE, GINNICHE O PER PASSEGGIATE E CAMMINATE;

**VISTA** L'Ordinanza Sindacale n. 8 - ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI - ;

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020;

**RITENUTO OPPORTUNO** prorogare le sopra citate Ordinanze Sindacali per il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" allo scopo di scongiurare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza e salute pubblica;

**VISTO** l'art. 32 della L.23/12/1978 – istituzione del Servizio Sanitario nazionale – funzione di igiene e sanità pubblica; l'art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e smi che dettano disposizioni in merito alle competenze e attribuzioni del Sindaco; l'art. 260 della L. 1265/1934 " testo Unico delle leggi sanitarie";

## **ORDINA**

**la proroga delle Ordinanze Sindacali n° 4, 5, 6 e 8 fino il 13 aprile 2020**

## **AVVERTE**

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR N° 1199 del 24/11/1971 nel termine di 120 giorni.

Chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza:

- al competente Ufficio per la Pubblicazione all'Albo Pretorio;
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Agna;
- alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative (Confcommercio; Confesercenti; Coldiretti; Confagricoltura e Cia).

Dalla Residenza Municipale 02 Aprile 2020



**Il Sindaco**  
PIVA Dott. Gianluca